

Prot. n. 17019/08

CIRCOLARE

Roma, 18 luglio 2008

- **Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali**
- **Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra**
- **Alle Federazioni Locali**
- **Agli Enti aderenti**
- **Agli Iscritti**

Loro Sedi

Oggetto: Modifiche statutarie.

Facciamo seguito alla nostra precedente del 19 maggio u.s., Prot. n. 1193/08 di pari oggetto, con la quale illustravamo le principali novità introdotte dal nuovo Statuto del Fondo Pensione Nazionale, per fornire ulteriori utili indicazioni interpretative:

- **Contratti a tempo determinato – contribuzione aziendale.**

Lo Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 252/2005 (*“alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti..., ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276...”*) indica come destinatari tutti i prestatori di lavoro subordinato non in prova. Di conseguenza, i lavoratori con contratto a termine che si iscrivono al Fondo, beneficiano dei medesimi diritti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ancorché nel limite della vigenza di tale rapporto di lavoro. Ne consegue che i rispettivi datori di lavoro, in presenza del versamento minimo da parte del lavoratore, sono soggetti all'obbligo del versamento contributivo a proprio carico.

Periodo transitorio: per quanto riguarda i contratti in essere, o nel frattempo reiterati, riteniamo che la decorrenza della contribuzione debba avvenire dalla data di assunzione, anche per quelli riferiti al 2007.

- **Versamento della contribuzione relativa al periodo di prova.**

Il vigente Statuto sancisce che possono essere iscritti al Fondo i lavoratori non in prova. Riteniamo, quindi, che, a superamento del periodo di prova, la contribuzione possa essere effettuata a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, ancorché in prova.

- **Versamento TFR nuovi assunti.**

Per quanto riguarda la destinazione del TFR maturando, confermiamo che i neoassunti di prima occupazione, coloro cioè che non hanno effettuato versamenti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 28/4/1993, sono tenuti, qualora volessero iscriversi al Fondo, a versare l'intero TFR al Fondo stesso, così come previsto dalla vigente normativa e dalle interpretazioni del Ministero del Lavoro.

I nuovi assunti non di prima occupazione, invece, hanno facoltà di decidere liberamente se destinare in tutto o in parte il proprio TFR a previdenza complementare o se lasciarlo in azienda. Il lavoratore è comunque obbligato dalla normativa, nel caso in cui trasferisce la propria posizione previdenziale da un altro fondo (o se mantiene la propria posizione previdenziale presso il Fondo, nel caso di passaggio da un'azienda ad un'altra del movimento), a destinare al Fondo una quota di TFR almeno pari a quella che versava nel precedente rapporto lavorativo.

Per ultimo, i nuovi assunti vecchi iscritti (che mantengono la propria posizione previdenziale presso il Fondo, nel caso di passaggio da un'azienda ad un'altra del movimento, o che trasferiscono la propria posizione previdenziale da altro fondo pensione), possono decidere di destinare tutto il TFR al Fondo o mantenerlo in azienda, salvo l'obbligo di versamento nel caso in cui nel precedente rapporto di lavoro il TFR era destinato a previdenza complementare.

- **Cessazione del rapporto di lavoro con passaggio ad altra azienda del Movimento.**

L'art. 12 dello Statuto stabilisce che l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, possa trasferire o riscattare la propria posizione individuale. Ne consegue che, in caso di cessazione con passaggio ad altra azienda del Movimento, l'aderente non perda i diritti di partecipazione al Fondo e, di conseguenza, non possa riscattare la propria posizione previdenziale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
(Sergio Carfizzi)